

Repertorio n. 8.060

Raccolta n. 5.376

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno trentuno del mese di marzo.

31/03/2021

In Bologna, Via Barberia n. 22.

Alle ore undici e trenta minuti.

Davanti a me dr.ssa Ilaria Montanari Notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Bologna è presente il Signor Aletti Simone, nato a Bologna il 17 giugno 1973, domiciliato per la carica presso al sede dell'Associazione di cui in seguito.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certa, dichiarando di intervenire nel presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione non riconosciuta **"COMITATO AUTISMO 365 - APS"**, con sede in Bologna, in Via Cesare Boldrini n. 20, Codice Fiscale 91431510378, costituita in data 19 gennaio 2021 con mio atto Rep.n. 7914/5261, registrato a Bologna il 27/01/2021 al n. 3854 serie 1T, e mi richiede di redigere il relativo verbale.

Assume la Presidenza dell'assemblea lo stesso comparente, la quale dichiara che:

- è qui riunita, a seguito di formale convocazione, ai sensi dell'art. 8) del vigente statuto, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'assemblea dei soci;

- sono presenti, in proprio o per delega n. 3 (tre) soci ordinari dell'ente aventi diritto di voto su 26 (ventisei) iscritti, come da elenco compilato a cura del Consiglio Direttivo dell'ente ed esibito dalla comparente, il quale si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa di parte, e dal quale risultano evidenziati i presenti, di persona o videocollegati a distanza come consentito dall'art. 73 d.l. 18/2020, convertito con l. 27/2020, con mezzo telematico che ne garantisce l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto (in proprio o per delega);

- per il Consiglio Direttivo sono presenti, oltre ad esso Presidente, la Signora Delmonte Francesca.

Si precisa che tra tutti i soci presenti e membri del Consiglio Direttivo, sono fisicamente presenti in questo luogo solo il Presidente, essendo tutti gli altri presenti in video collegamento a distanza;

- con riferimento a quanto disposto dall'art. 101 comma 2 del D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore), e successive proroghe, al fine di adeguare lo statuto per il deposito del medesimo nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorchè istituito e secondo le vigenti disposizioni statutarie (art. 8), l'assemblea ordinaria delibera validamente, in seconda convocazione, con qualunque numero di presenti ed il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti;

- pertanto, l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- adozione di modificazione statutaria di adeguamento alle previsioni normative del Codice del Terzo Settore ex D.lgs 117/2017;

- delibere inerenti e conseguenti.

A questo punto il Presidente, domandando ai soci intervenuti in au-



ILARIA MONTANARI
NOTAIO

REGISTRATO ALL'AGENZIA
DELLE ENTRATE
DI BOLOGNA

il 02/04/2021

n° 15420

serie 1T

ESENTE

Il Direttore f.to

dio-video se il rispettivo collegamento è funzionale a garantire il corretto svolgimento della riunione, consentendo la percezione degli interventi, l'esame dei documenti scambiati ed esibiti, anche per tramite di posta elettronica inviata in tempo reale, e l'espressione della volontà dei medesimi e ricevuta da essi risposta affermativa, avvia la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno rammentando all'assemblea come a seguito di formale richiesta da parte della Regione Emilia Romagna - Direzione Generale Cura della Persona, Salute, Welfare. Servio Politiche per l'integrazione sociale, il contrasto alla povertà e Terzo Settore - in occasione della domanda di iscrizione dell'Associazione nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale (Prot. n. 124539 del 12/02/2021) e quale condizione per l'iscrizione nell'istituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, si rileva la necessità di modificare lo statuto ove si prevede il divieto di voto per i soci minori di età, in quanto clausola contraria ai principi di democraticità e partecipazione.

La costituita, propone pertanto di modificare l'art. 8) e l'art. 6) del vigente statuto espungendo qualsiasi limitazione al voto in capo ai soci minori di età. L'Assemblea, udito quanto esposto dal presidente, dopo ampia ed attenta discussione, mediante voto espresso per alzata di mano da ciascuno degli aventi diritto, presenti di persona, in proprio o per delega ed audio-video collegati, con il voto favorevole di diciannove soci.

DELIBERA

1) di modificare l'art. 8) dello statuto come segue:

"Art. 8 - L'Assemblea"

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di Amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e iscritti da almeno due mesi a libro soci, compresi i soci minori di età per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale sugli stessi. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri dell'Organo di Amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di Amministrazione eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o telematica, anche attraverso pubblicazione sul sito dell'associazione, almeno quindici giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
L'Assemblea ordinaria:

- nomina i componenti dell'Organo di Amministrazione;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo di Amministrazione;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti degli associati e il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti in assemblea, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati presenti in assemblea.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto."

2) di modificare l'art. 6) dello statuto come segue:

"Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai libri sociali ed al bilancio. Tale diritto di accesso è attuato secondo criteri di trasparenza. A tal fine il Consiglio Direttivo può adottare un regolamento ad hoc per regolare il predetto diritto di accesso, ispirato ai principi sopra richiamati"

Si allega al presente atto sotto la lettera "**B**" lo statuto così come modificato

in virtù della deliberazione testè assunta, previa lettura datane da me Notaio al comparente ed alla assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore dodici e cinque minuti.

Le spese di questo atto e quelle inerenti e conseguenti si assumono dalla associazione.

Il presente atto esente da imposta di registro ex art. 82, comma 3, D.lgs 117/2017 in quanto portante verbale di modifiche atte ad adeguare lo statuto alla normativa richiamata ed esente da imposta di bollo ex. art. 82, comma 4, del medesimo D.lgs 117/2017.

Io notaio dell'atto ho dato lettura al comparente che lo approva e conferma.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su un foglio per pagine quattro fin qui. Sottoscritto alle ore dodici e dieci minuti.

F.TI: SIMONE ALETTI - ILARIA MONTANARI NOTAIO

ALLEGATO A AL REP. N. 8060/5376

19/01/21	ALETTI	SILVANO	LTTSVN52D21A944G	BOLOGNA
P 19/01/21	Aletti	Simone (IN PRESENZA)	TTSMN73H17A944T	BOLOGNA
19/01/21	BELGIOVINE	ANNA	BLGNN78P68A944Q	BOLOGNA
19/01/21	BELGIOVINE	RAFFAELLA	BLGRFL72M43A944T	BOLOGNA
P 19/01/21	Delmonte	Francesca (VIDEO COLLETTA)	DLMFNC80D70A944B	BOLOGNA
19/01/21	Mandrioli	Cinzia	MNDCNZ80S55A944M	BOLOGNA
19/01/21	NEGRONI	MICHELE	NGRMHL77A29C265S	CASTEL SAN PIETRO TE
19/01/21	Salmi	Manuel	SLMMNL80H30A944C	BOLOGNA
19/01/21	ZESI	GIULIETTA	ZSEGT51S49A574N	BAGNOLO DI PO (RO)
10/02/21	Costagliola	Monica	CSTMNC78L58F839Q	Napoli
10/02/21	VERNOCCHI	LAURA	VRNLRA82E41C574B	CESENATICO
12/02/21	Polimeno	Giuseppe	PLMGPP78P04D862W	Galatina (LE)
13/02/21	IUSCO	DOMENICO ROSARIO	SCIDNC73C0516628	BARI
13/02/21	Meinardi	Michela	MNRMHL72E71E463K	La Spezia
D 15/02/21	DRUSIANI	MASSIMILIANO CON DELLO	DRSM5M81P18A944T	BOLOGNA
15/02/21	Fiorenzano	Irene	FRNRNI79M58F839D	Napoli
15/02/21	TILLI	LARA	TLLLRA79T71A944Z	BOLOGNA
15/02/21	Zaccaria	Luca	ZCCLCU78D01F839Q	Napoli
23/02/21	Avagliano	Luca	VGLLCU85B21C361T	Cava dei Tirreni (Sa)
28/02/21	Marchesini	Antonio	MRCNTN76M23A944I	BOLOGNA
02/03/21	Cortese	Giovanni	CRTGNN81E19F839S	Napoli
02/03/21	Merola	Benedetta	MRLBDT80M49A944G	Bologna
03/03/21	Furfaro	Massimiliano	FRFMSM79M16C747X	Cittanova (RC)
05/03/21	Vavalà	Cosmalia	VVLCML80T62C352Z	Catanzaro
10/03/21	Zaffagnini	Paola	ZFFPLA73R53F029Z	Massa Lombarda
16/03/21	Mazza	Gabriella	MZZGRL65S44A783M	Benevento
17/03/21	Agati	Daniela	GTADNL86L59I754H	Siracusa

ALLEGATO “B” AL REP. N. 8060/5376
STATUTO
dell’Associazione
“COMITATO AUTISMO 365 - APS”

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione sociale denominata: **“COMITATO AUTISMO 365 - APS”**, con sede in Bologna operante senza fini di lucro.

L’Associazione è libera, indipendente, apolitica, aconfessionale, può richiedere la forma giuridica di associazione riconosciuta ai sensi degli artt. 11 e ss. del codice civile.

L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.

Altre Sedi operative possono essere attivate con delibera dell’Assemblea ordinaria dei Soci senza che ciò implichi modifica statutaria.

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L’Associazione senza fini di lucro è costituita da genitori, familiari e sostenitori di minori con disturbo dello Spettro Autistico al fine di dare dignità e voce ai diritti già riconosciuti o a quelli non ancora individuati, a tutela dei bambini e sino al compimento della maggiore età, al fine di assicurare loro una vita da adulti il più possibile autonoma, serena e all’insegna dell’integrazione sociale.

L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’Art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall’art. 3 del D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, da parte degli associati, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate all’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- promuovere, sollecitare e collaborare all’adozione di scelte di *governance* del settore pubblico e privato, attraverso la sollecitazione di produzioni normative sul tema del Disturbo dello spettro Autistico nei minori;
- realizzare progetti, laboratori, attività ludico-sportive per stimolare i processi di apprendimento ed integrazione sociale dei minori in età evolutiva, accompagnandoli verso l’età adulta;

- individuare e promuovere buone prassi per favorire l'incontro, le relazioni sociali ed in generale migliorare la qualità di vita di bambini e ragazzi autistici;
- informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'Autismo per educare la società a porre sempre maggiore attenzione ai bisogni dei bambini autistici ed alla loro inclusione;
- partecipare a tavoli di lavoro e/o commissioni con soggetti pubblici e privati al fine di contribuire all'individuazione delle azioni da implementare concretamente per favorire l'integrazione e il miglioramento della qualità della vita dei bambini autistici, affinché si traducano in norme imperative emanate dalle Autorità competenti;
- favorire contatti e collaborazioni con persone, gruppi, altre associazioni, enti di ricerca pubblici e privati, enti territoriali, istituzioni e organi di governo per la realizzazione, in particolare, de: il diritto alla diagnosi precoce, all'intervento riabilitativo, al sostegno psicologico e materiale delle famiglie, alla qualificazione e formazione professionale specifica degli operatori sanitari e degli educatori; in linea con le indicazioni *del 'European Pact for Mental Health and Well-Being, EC 2008', e del 'WHO Global Plan of action for children's environmental health 2010-2015'*;
- porre in essere azioni affinché lo Stato italiano assicuri piena ed effettiva attuazione alle linee di azione europea contenute nella recente *WHO Resolution 'Comprehensive and Coordinated Efforts for the Management of ASD EB133/4'*;
- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Al fine di perseguire le finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore dei minori con Disturbo dello Spettro Autistico, l'Associazione potrà provvedere, in via strumentale e sussidiaria a:

- acquistare, prendere in locazione o gestire beni mobili e immobili;
- promuovere viaggi e scambi culturali in Italia e all'Estero;
- gestire centri a servizio degli associati come punti di ascolto e sportello informativo;
- provvedere all'acquisto e distribuzione di pubblicazioni sul tema dell'autismo ai propri associati;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati e con soggetti giuridici rappresentanti categorie professionali per la fornitura di servizi ai propri associati;
- organizzare manifestazioni, convegni, dibattiti seminari per diffondere e sollecitare il pubblico sul tema dell'Autismo, finalizzato sempre tali eventi al raggiungimento dei propri scopi istituzionali;

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere

lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Tali attività saranno deliberate dall'Organo di Amministrazione conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei soci.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, lasciti, donazioni e legati;
- 3) finanziamenti e contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) finanziamenti e contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) finanziamenti e contributi di Fondazioni e altre Istituzioni sociali, assistenziali e umanitarie;
- 6) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 7) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 8) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 9) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 10) operazioni imprenditoriali e contrattuali di natura mobiliare e immobiliare, commerciali e finanziaria ritenute necessarie o utili per la realizzazione delle finalità istituzionali ed in quanto integrative;
- 11) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017 e più in generale dalla normativa nazionale ed europea vigente.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Componenti dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dall'Organo di Amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

L'Organo di Amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minori di età, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorsi due mesi dalla comunicazione di richiesta di versamento della quota annuale;
- per esclusione:
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di Amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'Organo di Amministrazione sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai libri sociali ed al bilancio. Tale diritto di accesso è attuato secondo criteri di trasparenza. A tal fine il Consiglio Direttivo può adottare un regolamento ad hoc per regolare il predetto diritto di accesso, ispirato ai principi sopra richiamati.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo);
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di Amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e iscritti da almeno due mesi a libro soci, compresi i soci minori di età per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale sugli stessi. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri dell'Organo di Amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di Amministrazione eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o telematica, anche attraverso pubblicazione sul sito dell'associazione, almeno quindici giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina i componenti dell'Organo di Amministrazione;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo di Amministrazione;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti degli associati e il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti in assemblea, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati presenti in assemblea.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 9 – L'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica per quattro. Possono fare parte dell'Organo di Amministrazione esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di Amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'Organo di Amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

L'Organo di Amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo Amministrativo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, tre giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l'Organo di Amministrazione è comunque validamente costituito, se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni mese e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza, anche attraverso sistemi di audio/video conferenza, della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui l'Organo di Amministrazione sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'Organo di Amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni l'Organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

Art. 11 - Il Revisore Unico dei Conti

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata dell'Organo di Amministrazione ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 12 – L'Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'Assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dall'Organo di Amministrazione che provvede attraverso l'individuazione tra gli associati che diano prova di possederne i requisiti morali.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'Assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 14 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 15 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 16– Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

F.ti: SIMONE ALETTI - ILARIA MONTANARI NOTAIO